



Argomento n. 6 all'o.d.g.

Parere n. 5 del 31.07.2009

**OGGETTO: Domanda (1603), pervenuta in data 28.12.2004, per l'APERTURA E COLTIVAZIONE della cava di SABBIA E GHIAIA (A), denominata "ROSEGAFERRO", sita in comune di Villafranca di Verona (VR).
Ditta Mist-One s.r.l.**

La C.T.R.A.E.:

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Visti il parere in data 15.02.2008 prot. n. 87142/57.10 ed il parere in data 14.11.2007 prot. n. 637970/57.10 della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi;

Visti il parere in data 29.05.2007 prot. n. 299870/57.09 ed il parere in data 24.08.2006 prot. n. 496830/57.09 della Direzione regionale Urbanistica;

Vista la sentenza TAR Veneto seconda sezione n. 39/08 emessa in data 10.01.2008 esecutiva;

Rilevato

- che con domanda in data 28.12.2004, pervenuta in regione il 28.12.2004 la ditta Mist-One s.r.l. ha chiesto l'apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "ROSEGAFERRO", sita in Comune di Villafranca di Verona;



- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune di Villafranca di Verona dal 29.12.2004 per 10 giorni e nei successivi 15 giorni non sono pervenute opposizioni;
- che il Comune di Villafranca di Verona, con deliberazione del consiglio n. 9 in data 26.02.2005 ha espresso parere negativo;
- che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 25.10.2006 ha espresso il seguente parere:
NEGATIVO con le seguenti motivazioni:
 - *in quanto l’art. 27 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Villafranca di Verona, così come modificato dalla variante approvata con delibera consigliere n. 65/2003 del 14.10.2003, che recepisce e amplia l’estensione territoriale dei vincoli di cui all’art. 51 del Piano d’Area del Quadrante Europa (P.A.Q.E.), esclude l’ammissibilità della domanda di cava ai sensi della L.R. 44 del 07.09.1982. Tuttavia nell’ambito della valutazione in sede di C.T.R.A.E. (Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive) la Regione stessa potrà tener conto dei pronunciamenti che la Direzione Regionale competente riterrà di esprimere in materia urbanistica ed ambientale.*

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall’istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all’**unanimità** con:

voti favorevoli	n. 21
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

su 21 presenti e votanti, esprime parere CONTRARIO alla domanda presentata con le seguenti motivazioni:

- In base alla documentazione in atti, rilevata dall’istruttoria, la domanda risulta **NON ACCOGLIBILE**, per quanto di competenza, poiché l’intervento prospettato dalla ditta ricade su un ambito per il quale il P.A.Q.E., così come recepito, vieta l’apertura di nuove cave.

Infatti, Con DD.CC.CC. n. 27 del 17.04.2003 e n. 65 del 14.10.2003 il Comune di Villafranca di Verona ha adeguato il proprio Piano Regolatore Generale alle previsioni del Piano d’Area del Quadrante Europa (P.A.Q.E.) recependone le prescrizioni e i vincoli. Tali atti mantengono la loro efficacia.

Con successiva D.C.C. n. 20 del 16.06.2007 il Comune di Villafranca di Verona ha adottato una variante parziale al P.R.G. per l’adeguamento all’art. 51 delle N.T.A. del P.A.Q.E. ai sensi dell’art. 50 comma 9) lettera c) della L.R. 68/85.



Quest'ultima deliberazione di Consiglio Comunale è stata impugnata e con sentenza n. 39/08 il T.A.R. Veneto ha accolto il ricorso presentato ed annullato tale ultimo atto. Ne consegue che risulta necessario attenersi alle statuizioni del P.A.Q.E. così come recepite dal Comune di Villafranca di Verona in prima fase ed in precedenza evidenziate. L'istanza in esame attiene all'apertura e coltivazione di nuova cava.

Le valutazioni e motivazioni di cui sopra risultano prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione e motivazione.

Si da atto che la C.T.P.A.C. di Verona ha espresso parere contrario.